



**Moncler S.p.A.**

**Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia**

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO  
SULL'ATTRIBUZIONE DI AZIONI ORDINARIE MONCLER S.P.A. SOTTOPOSTO  
ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e  
successive modifiche e integrazioni)*

Milano, 29 gennaio 2014

## PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), ha ad oggetto la proposta di adozione del “*Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia*” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. (la “**Società**” o “**Moncler**”).

In data 24 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Moncler ha approvato, con il parere favorevole del comitato per le Nomine e la Remunerazione, la proposta di sottoporre all’assemblea degli azionisti l’adozione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”), di un “*Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia*” (il “**Piano**”), consistente nell’attribuzione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione della Società, nel rapporto di un’azione per ogni opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano e descritti nel presente Documento Informativo.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 28 febbraio 2014, in unica convocazione.

Pertanto:

- (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 gennaio 2014;
- (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Il presente Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del Piano venisse approvata dall’assemblea degli azionisti della Società e conformemente alle deliberazioni adottate dalla stessa assemblea e dagli organi competenti all’attuazione del Piano.

## DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:

“Azioni”	Indica le azioni ordinarie della Società, quotate sul MTA.
“Beneficiari”	Indica i dipendenti di Moncler o di altra Società Controllata Italiana, assunti con un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, appartenenti alle Strutture Corporate Italia, destinatari del Piano.
“Codice di Autodisciplina”	Indica il codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> , istituito presso Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce.
“Comitato per la Remunerazione”	Indica il comitato per le nomine e la remunerazione istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Moncler che svolge funzioni consultive e propositive in materia di nomine e di remunerazione in adesione alle raccomandazioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.
“Consiglio di Amministrazione”	Indica il consiglio di amministrazione di Moncler in carica.
“Data di Attribuzione”	Indica la data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione delle Opzioni a ciascun Beneficiario.
“Data Iniziale di Esercizio”	Indica la data in cui le Opzioni divengono esercitabili, individuata nel Regolamento di Attuazione del Piano.
“Documento Informativo”	Indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.
“Data di Scadenza”	Indica la data del 30 settembre 2018 entro la quale, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, dovranno essere inderogabilmente esercitati tutti i diritti di Opzione maturati e non decaduti.
“EBITDA”	Il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e dei ricavi e costi non ricorrenti, così come risultanti dal bilancio consolidato di Moncler, afferente ciascun esercizio sociale, con l'esclusione dell'eventuale costo relativo agli effetti economici derivanti dall'iscrizione di piani di <i>stock option</i> ai sensi del IFRS 2.
“Gruppo Moncler” o “Gruppo”	Indica Moncler S.p.A. e le società controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
“MTA”	Indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
“Opzione”	Indica il diritto conferito ai Beneficiari del Piano di sottoscrivere Azioni nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal Piano. Ogni numero 1 (una) Opzione conferisce il diritto di sottoscrivere numero 1 (una) Azione.

<b>“Periodo di Esercizio”</b>	Indica periodo di tempo compreso tra la Data Iniziale di Esercizio e la Data di Scadenza.
<b>“Piano”</b>	Indica la proposta di adozione del “ <i>Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia</i> ”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Moncler in data 24 gennaio 2014, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società ai sensi dell’art. 114- <i>bis</i> del TUF convocata per il giorno 28 febbraio 2014.
<b>“Prezzo di Esercizio”</b>	Indica il corrispettivo che ciascun Beneficiario deve pagare per l’esercizio delle Opzioni al fine di sottoscrivere le Azioni.
<b>“Regolamento di Attuazione del Piano”</b>	Indica il regolamento contenente la disciplina amministrativa di attuazione del Piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in esito all’adozione del Piano da parte dell’Assemblea.
<b>“Regolamento Emittenti”</b>	Indica il Regolamento in materia di emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
<b>“Società” o “Moncler”</b>	Indica Moncler S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Stendhal, 47, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 1763158 P. IVA e C.F. 04642290961. Uffici Amministrativi, Via Venezia, 1 – 35010 Trebaseleghe (PD).
<b>“Società Controllata Italiana”</b>	Indica ogni società di diritto italiano controllata da Moncler ai sensi dell’art. 93 del TUF.
<b>“Strutture Corporate Italia”</b>	Indicano le sedi site in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trebaseleghe (PD), Via Venezia 1, e Via del Lavoro 7-13-21</li> <li>- Milano, via Stendhal, 45-47</li> <li>- Castel San Giovanni (PC) - Z.I. SS 412</li> <li>- Roma, Via Margutta, 3</li> </ul>
<b>“TUF”</b>	Indica il D.Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato ed integrato.
<b>“Vesting Period”</b>	Indica il periodo – compreso fra la Data di Attribuzione delle Opzioni e la Data Iniziale di Esercizio – durante il quale le Opzioni attribuite non possono essere esercitate.

## 1. I SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

### 1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Non applicabile, in quanto tra i Beneficiari del Piano non sono ricompresi amministratori della Società o delle società controllate.

### 1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è destinato ai dipendenti di Moncler e delle Società Controllate Italiane appartenenti alle Strutture Corporate Italia, individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.

Al fine di poter partecipare al Piano è richiesto che ciascun Beneficiario, al momento dell'attribuzione delle Opzioni:

- sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- sia impiegato in una delle Strutture Corporate Italia;
- non abbia comunicato la propria volontà di recedere dal rapporto lavorativo;
- non sia destinatario di una comunicazione di licenziamento; e
- non abbia concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

### 1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

#### a) *direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile, in quanto tra i Beneficiari del Piano non sono ricompresi direttori generali della Società.

#### b) *altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile, in quanto tra i Beneficiari del Piano non sono ricompresi dirigenti con responsabilità strategica della Società.

#### c) *persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni*

Non applicabile in quanto non vi sono persone fisiche controllanti Moncler che siano Beneficiari del Piano.

### 1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

#### a) *dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Non applicabile, in quanto tra i Beneficiari del Piano non sono ricompresi dirigenti con responsabilità

strategica appartenenti alla categoria indicata.

b) *nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile in quanto Moncler non è qualificabile come società “di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)*

Non vi sono categorie di dipendenti per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

## 2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

### 2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione dei piani

La Società, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscono un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave e per i dipendenti per mantenere elevate e migliorare le *performance* e contribuire ad aumentare la crescita e il successo delle società.

Tali obiettivi sono alla base della proposta di adozione del Piano che si propone di adottare anche per dare un riconoscimento ai dipendenti della Società e delle Società Controllate Italiane per gli sforzi profusi per la crescita del Gruppo negli ultimi anni, culminata con il successo della procedura di quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario nel cui contesto si colloca il Piano.

In particolare, in linea con quanto sopra rappresentato, con il Piano Moncler intende perseguire i seguenti obiettivi: (i) rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo Moncler; (ii) legare la remunerazione complessiva e in particolare il sistema di incentivazione dei dipendenti delle Strutture Corporate Italia, all’effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per il Gruppo Moncler, come anche auspicato dal Codice di Autodisciplina; (iii) orientare i dipendenti verso strategie volte al perseguimento di risultati di breve-medio-lungo termine, allineando i loro interessi a quelli degli azionisti ed investitori; (iv) sviluppare ulteriormente politiche di *retention* volte a fidelizzare i dipendenti ed incentivare la loro permanenza nella Società ovvero nel Gruppo Moncler; e (v) offrire ai dipendenti delle Strutture Corporate Italia un riconoscimento per il contributo portato allo sviluppo e al successo del gruppo negli ultimi anni.

### 2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni attribuite a condizione che siano raggiunti gli specifici obiettivi di performance connessi all’EBITDA.

Il *business plan* per il periodo 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Moncler in data 26 settembre 2013 stabilisce gli obiettivi di *performance* connessi all’EBITDA per il periodo 2014-2016 che rappresenteranno il parametro per individuare la percentuale di Opzioni esercitabili dai Beneficiari con riferimento al ciclo di attribuzione (gli “**Obiettivi**”).

Il numero di Opzioni esercitabili a seguito del raggiungimento degli Obiettivi verrà calcolato sulla base della seguente tabella, per ciascun anno di riferimento.

<b>EBITDA raggiunto</b>	<b>Opzioni esercitabili</b>
-------------------------	-----------------------------

$\geq 90\%$	100%
$\geq 85\% \text{ e } < 90\%$	80%
$< 85\%$	0%

Nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo minimo (pari al 85% dell'EBITDA per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2014-2016) le Opzioni attribuite si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, avrà facoltà di consentire l'esercizio delle Opzioni, in tutto o in parte, anche nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli Obiettivi.

### **2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione**

Alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, definirà il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario valutando l'apporto alla realizzazione della strategia e al conseguimento degli obiettivi di creazione di nuovo valore, e in considerazione della centralità delle attività svolte presso le Strutture Corporate Italia.

### **2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile**

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione al Beneficiario del diritto di ricevere (a titolo gratuito) Opzioni che attribuiscono il diritto a sottoscrivere Azioni.

### **2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani**

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

### **2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## **3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI**

### **3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

In data 1 ottobre 2013, nel contesto della procedura di quotazione delle Azioni sul MTA, l'assemblea degli azionisti della Società ha delegato ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con efficacia dal 16 dicembre 2013, data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, in una o più volte entro il termine massimo di cinque anni per un importo massimo di nominali Euro 1.500.000,00, a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore

di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate da approvarsi dall'assemblea dei soci.

In data 24 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per approvare il Regolamento di Attuazione, modificarlo e/o integrarlo, individuare i Beneficiari, determinare il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, procedere alle attribuzioni ai Beneficiari, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza**

La competenza per l'esecuzione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato dall'assemblea della gestione ed attuazione del Piano, avvalendosi del Comitato per la Remunerazione, nonché dell'ausilio della Direzione Risorse Umane.

La gestione operativa del Piano sarà delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che opererà in conformità alle previsioni del Regolamento di Attuazione del Piano.

L'amministrazione del Piano sarà curata da una società fiduciaria che opererà sulla base di specifico mandato conferito da Moncler e dovrà attenersi alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Piano ad essa applicabili.

### **3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base**

Ferma la competenza dell'Assemblea dei Soci nei casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, potrà in qualunque momento apportare al Piano le modifiche ritenute opportune, al fine di: (i) rendere il Piano conforme alla legislazione esistente ovvero proposta; o (ii) tenere conto di eventuali modifiche legislative; o (iii) migliorare l'efficacia del Piano conformemente agli obiettivi dello stesso, senza in ogni caso recare pregiudizio ai diritti acquisiti dai Beneficiari a seguito dell'assegnazione di Opzioni.

### **3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)**

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione della Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (una) Opzione esercitata.

Il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 525.000.

Il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, eserciterà parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea del 1 ottobre 2013, aumentando, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 15 ottobre 2018, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 105.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di



massime 525.000 nuove Azioni, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, a servizio del Piano, a un prezzo di emissione di Euro 10,20 per Azione.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale a servizio del Piano si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A, Schemi 2 e 3, del Regolamento Emittenti che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito Internet della Società [www.monclergroup.com](http://www.monclergroup.com), nella Sezione "*Governance>Assemblea degli Azionisti?*" almeno 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per l'approvazione del Piano, unitamente al parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciato da KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di Moncler, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2441, sesto comma, del codice civile e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le Opzioni al medesimo spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del Piano.

**3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati**

Le caratteristiche del Piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, che ha approvato di sottoporre all'Assemblea la proposta di adottare il Piano con deliberazione assunta il 24 gennaio 2014, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

**3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione**

In data 24 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'adozione del Piano, sentito il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

**3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è stato ancora approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società.

**3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società.

**3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.**

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di

informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF, fermo restando che la procedura di assegnazione delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Il Piano prevede inoltre che il Beneficiario non possa esercitare le Opzioni attribuite:

- nei quindici giorni che precedono le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei resoconti intermedi di gestione;
- nei trenta giorni che precedono le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria semestrale e del progetto di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di blocco dell'esercizio delle Opzioni con riferimento a tutti ovvero solo ad alcuni dei Beneficiari.

Il Regolamento di Attuazione prevederà espressamente l'obbligo per i Beneficiari di osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

La violazione accertata in capo al Beneficiario, anche in via non definitiva, di un comportamento qualificabile come abuso di informazioni privilegiate ovvero di manipolazione del mercato ai sensi del TUF e del Codice di Internal Dealing della Società comporterà l'automatica esclusione del Beneficiario dal Piano e la decadenza delle Opzioni non esercitate a questi riferibili.

#### **4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI**

##### **4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione delle Azioni, con regolamento per consegna fisica. Si tratta quindi di *stock option*.

Ogni numero 1 (una) Opzione assegnata conferisce il diritto al Beneficiario di sottoscrivere numero 1 (una) Azione, godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

Le Opzioni assegnate saranno esercitabili in più *tranche*, subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi indicati nel precedente Paragrafo 2.2.

##### **4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti**

Il Piano prevede inizialmente un solo ciclo di attribuzione di Opzioni.

Il ciclo si compone di un periodo di maturazione delle Opzioni (il *Vesting Period*), e di un ulteriore periodo durante il quale il Beneficiario, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Attuazione, può esercitare le Opzioni (il Periodo di Esercizio).

Salvo il ricorrere di eventi particolari, le Opzioni potranno essere esercitate nel rispetto dei seguenti criteri e per le seguenti *tranche*:

- 1/3 (un terzo) delle Opzioni attribuite (1a *tranche*) potrà essere esercitato a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014;
- 1/3 (un terzo) delle Opzioni attribuite (2a *tranche*) potrà essere esercitato a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015;

- il rimanente terzo delle Opzioni attribuite (3a *tranche*) potrà essere esercitato a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016.

Con riferimento a tutte tre le summenzionate *tranche*, in ogni caso, la quota di Opzioni relativa sarà esercitabile, in tutto o in parte, qualora vengano raggiunti gli Obiettivi descritti nel precedente paragrafo 2.2.

Il termine ultimo entro cui le Opzioni devono essere esercitate dal Beneficiario scade il 30 settembre 2018, che rappresenta la Data di Scadenza. Le Opzioni non esercitate entro la Data di Scadenza si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

A discrezione del Consiglio di Amministrazione potranno essere previsti successivamente altri cicli di attribuzione di Opzioni, nel rispetto della delega per l'aumento di capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti chiamata ad approvare il Piano. In tale evenienza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, definirà il prezzo di esercizio, il *vesting period*, il periodo di esercizio e la data di scadenza delle opzioni attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, avrà facoltà di prevedere, anche in casi individuali, l'esercizio anticipato delle Opzioni attribuite o di parte di esse.

#### **4.3 Il termine del piano**

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

#### **4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie**

Il Piano prevede l'assegnazione di massime 525.000 Opzioni che danno diritto a sottoscrivere un pari numero massimo di Azioni di nuova emissione.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da attribuire in un anno fiscale.

#### **4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati**

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo. In particolare, alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 2.3.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari è gratuita, non è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* né è correlata ad altre variabili chiave. Ciascun Beneficiario può esercitare le Opzioni attribuite, sottoscrivendo le Azioni, a condizione che siano raggiunti gli Obiettivi specificati nel precedente paragrafo 2.2.

#### **4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi**

Le Opzioni e tutti i diritti ad esse incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva, entro determinati limiti, la trasmissibilità *mortis causa*) e quindi impignorabili e non utilizzabili a fronte dei debiti o contratti assunti da ciascuno dei Beneficiari nei confronti di Moncler ovvero di terzi.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni della Società sottoscritte a seguito dell'esercizio

delle Opzioni.

**4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni**

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging*.

**4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro**

La cessazione del rapporto di lavoro contempla le seguenti fattispecie: (i) licenziamento del Beneficiario ad opera di Moncler o di altra Società Controllata Italiana nel caso in cui il Beneficiario sia lavoratore dipendente; (ii) dimissioni del Beneficiario nel caso in cui lo stesso sia lavoratore dipendente; e (iii) risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.

In queste ipotesi il Beneficiario non avrà diritto di esercitare le Opzioni maturate (e non ancora esercitate) e le Opzioni non maturate alla data di:

- ricezione della lettera di licenziamento (ipotesi (i));
- comunicazione delle dimissioni (ipotesi (ii));
- risoluzione del rapporto di lavoro (ipotesi (iii)).

Dette Opzioni dovranno, quindi, considerarsi a tutti gli effetti estinte.

A fronte del verificarsi di tali ipotesi nessun risarcimento e/o indennizzo è dovuto da Moncler per eventuali danni e/o pregiudizi subiti dai Beneficiari. Il periodo di preavviso non è preso in considerazione relativamente alla maturazione e/o all'esercizio delle Opzioni.

Nel caso di aspettativa non retribuita, il Beneficiario manterrà i diritti attribuiti dal Piano, a condizione che l'attività lavorativa venga ripresa secondo quanto previsto nell'accordo disciplinante l'aspettativa. Il Beneficiario non avrà diritti sulle Opzioni esercitabili limitatamente ai mesi afferenti il periodo di aspettativa, secondo un criterio *pro rata temporis*, misurato sulla base dei giorni di aspettativa goduti rispetto alla durata del Piano, in applicazione della seguente formula:

$$\frac{x - y}{x} * \text{numero delle opzioni assegnate} = \text{Numero opzioni esercitabili}$$

x

dove:

x= Giorni di *Vesting Period*

y= Giorni di aspettativa goduti

Esempio:

Numero Opzioni Assegnate 100.000	1095 - 365
x= 36 mesi ossia 1095 giorni	----- * 100.000 = 66.667
y= 12 mesi ossia 365 giorni	1095
	Numero Opzioni esercitabili 66.667

A fronte della cessazione del rapporto lavorativo a seguito del raggiungimento durante il *Vesting Period*

delle condizioni per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, il Beneficiario manterrà il diritto ad esercitare le Opzioni maturate a condizione del raggiungimento degli Obiettivi.

A fronte della cessazione del rapporto lavorativo per effetto del riconoscimento del trattamento pensionistico di invalidità, il Beneficiario avrà diritto di esercitare tutte le Opzioni attribuite entro il termine di decadenza di un anno dall'interruzione del rapporto indipendentemente dal conseguimento dei relativi Obiettivi. Ove l'interruzione del rapporto avvenga nel corso del *Vesting Period*, le Opzioni relative alla *tranche* in scadenza nell'esercizio in cui è occorsa l'interruzione del rapporto, potranno essere esercitate a decorrere dalla fine del relativo *Vesting Period* ed entro sei mesi dalla stessa. Le Opzioni, che non rientrano nella casistica precedente, e quelle non esercitate entro i termini sopra indicati si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.

In caso di decesso del Beneficiario, i suoi aventi diritto potranno esercitare tutte le Opzioni attribuite al Beneficiario entro il termine di decadenza di un anno dalla data di decesso, indipendentemente dal conseguimento dei relativi Obiettivi. Ove il decesso avvenga nel corso del *Vesting Period*, le Opzioni, relative alla *tranche* in scadenza nell'esercizio in cui è occorsa l'interruzione del rapporto, potranno essere esercitate a decorrere dalla fine del relativo *Vesting Period* ed entro sei mesi dalla stessa. Le Opzioni, che non rientrano nella casistica precedente, e quelle non esercitate entro i termini sopra indicati si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.

Fatto salvo quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, potrà comunque decidere, caso per caso, di accordare al Beneficiario o ai suoi aventi causa condizioni più favorevoli.

In tutti i casi in cui, prima della Data di Scadenza, avvenga un Cambio di Controllo è riconosciuta al Beneficiario la facoltà di continuare la propria partecipazione al Piano, fatte salve eventuali differenti proposte contrattuali poste in essere dal soggetto che acquisirà il controllo, ovvero di esercitare la totalità delle Opzioni attribuite, ancorché non sia ancora scaduto il relativo *Vesting Period* ed indipendentemente dal conseguimento degli Obiettivi.

Per "Cambio di Controllo" si intende il caso in cui:

- (i) Remo Ruffini cessa di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari al 16% del capitale sociale di Moncler avente diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria della stessa; ovvero
- (ii) la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Moncler sia eletta sulla base di una lista presentata da un socio diverso da Ruffini Partecipazioni S.r.l.

#### **4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani**

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

#### **4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto**

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

#### **4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile**

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione gratuita di Opzioni.

#### **4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea degli azionisti della Società e, conseguentemente, non sono ancora stati individuati i Beneficiari e il numero di Azioni da attribuire ai medesimi.

#### **4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso**

L'integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano a seguito dell'esercizio di tutte le Opzioni e assumendo che non vengano posti in essere ulteriori aumenti di capitale, determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione pari al 0,21% dell'attuale capitale sociale.

#### **4.14 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione**

Ogni Opzione dà diritto alla sottoscrizione di un'Azione.

#### **4.15 Scadenza delle opzioni**

La scadenza delle Opzioni è fissata il 30 settembre 2018, data entro la quale dovranno essere inderogabilmente esercitati tutti i diritti di Opzione maturati e non decaduti.

#### **4.16 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)**

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "americana". Per i periodi e le modalità di esercizio delle Opzioni si rinvia al precedente par. 4.2.

#### **4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);**

Il Prezzo di Esercizio di ciascuna Opzione è pari a Euro 10,20.

#### **4.20 Le motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*)**

La definizione del Prezzo di Esercizio delle Opzioni e conseguentemente del prezzo di emissione delle azioni ordinarie di Moncler di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale a servizio del Piano, pari a Euro 10,20 per azione, corrisponde al prezzo di offerta delle azioni ordinarie Moncler nell'offerta di vendita funzionale alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario svolta fra il 28 novembre 2013 e l'11 dicembre 2013, in esito alla quale, a far data dal 16 dicembre 2013, le azioni ordinarie Moncler sono quotate e negoziate sul Mercato Telematico Azionario ed è quindi divenuta efficace la delibera di delega ad aumentare il capitale sociale a servizio di piani di incentivazione conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 1 ottobre 2013. La definizione del prezzo è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai criteri stabiliti dalla legge e dall'Assemblea del 1 ottobre 2013, in considerazione delle finalità del Piano, funzionale alla procedura di quotazione delle azioni ordinarie della Società, in base al valore del patrimonio netto della Società, tenendo conto che il prezzo di collocamento delle azioni rappresenta adeguatamente il valore di mercato delle azioni. Esso è stato infatti determinato nel contesto della procedura di offerta di vendita, destinata ad investitori istituzionali ed al pubblico indistinto, funzionale alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario, volta, fra l'altro ad assicurare (i) la dialettica nella definizione del valore di mercato delle azioni tra il mercato (i.e. gli investitori istituzionali acquirenti nel contesto dell'offerta) e i proponenti l'investimento (i.e. nel caso di specie gli azionisti venditori), nonché (ii) la trasparenza e tutela degli investitori. Si è altresì considerato che i diversi valori di quotazione delle azioni registrati nel limitato periodo di loro negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, sul quale le stesse negoziate da poco più di un mese, risentono di fenomeni di

volatilità e instabilità tipicamente connessi anche alla stessa recente quotazione che non consentono di ritenere adeguato il riferimento a tali valori.

#### **4.21 I criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari**

Non applicabile, in quanto il Piano prevede il medesimo Prezzo di Esercizio per tutti i Beneficiari.

#### **4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le Opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore**

Non applicabile, in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sul MTA.

#### **4.23 I criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).**

In caso di operazioni straordinarie riguardanti Moncler – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni; le operazioni di aumento gratuito del capitale sociale di Moncler; le operazioni di aumento del capitale sociale di Moncler a pagamento con emissione di Azioni, di speciali categorie di azioni, di azioni cui siano abbinati *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*; operazioni di fusione e scissione di Moncler; la distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo di riserve di Moncler; le operazioni di riduzione del capitale sociale di Moncler; i trasferimenti e conferimenti di rami d'azienda – nonché di modifiche legislative o regolamentari o di altri eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Piano le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti.

Tali modifiche ed integrazioni potranno avere ad oggetto il numero e la tipologia di Azioni oggetto delle Opzioni, il prezzo di esercizio, gli Obiettivi, il *Vesting Period*, il Periodo di Esercizio e la scadenza delle Opzioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì sospendere per un periodo massimo di tre mesi l'esercizio delle Opzioni al fine di poter assumere le proprie decisioni in merito a quanto sopra.

#### **4.24 I piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea degli azionisti della Società.